



## COMUNE DI CALTAVUTURO PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 9.11.2007

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **DUEMILASETTE** il giorno **NOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21.00** e segg. si è riunito, dietro determinazione del Presidente e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali con nota del **2.11.2007** prot. **14689** il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	MELI VINCENZO		
2	LANZA CALOGERO GIUSEPPE	Presidente	X
3	CANNICI GESUALDO	Consigliere	X
4	SIRAGUSA MARIANO	"	X
5	DI GIORGI GIUSEPPE	"	X
6	LI PUMA SERGIO	"	X
7	GIAMBRONE CALOGERO	"	X
8	DI CARLO GIUSEPPE	"	X
9	SCIAULINO MARIA GIUSEPPINA	"	X
10	RUGGIRELLO FRANCESCO	"	X
11	VERCIO GIUSEPPE	"	X
12	MELI GIUSEPPINA	"	X
13	CIRRITO ANTONINO	"	X
14	MISURACA GIOVANNI	"	X
15	GUARNIERI GIOACCHINO	"	X
	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Quagliana**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. **Dott. Vincenzo Meli** nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Da lettura della proposta di deliberazione ad oggetto " *approvazione regolamento di polizia mortuaria*" il cui schema si compone di n° 57 articoli nonché della proposta di emendamento ( prot. n° 344 del 9.11.2007) inoltrata alla sua attenzione dal Sindaco, che lo stesso Presidente afferma di fare propria e che sotto si riporta:

l'art. 23 del Regolamento di cui in oggetto si intende così sostituito:

*"nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:*

- a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) *i cadaveri o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;*
- c) *i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto in vita la residenza nel Comune di Caltavuturo, anche per un periodo limitato e che al momento del decesso risultano emigrate o residenti in altro luogo. Il requisito di cui alla lettera c) si estende ai soggetti affiliati alle Confraternite religiose titolari di sepolture collettive".*

Al comma 1 dell'art. 44, dopo le parole: "... (corporazione, istituto ...)", si aggiunge: "e confraternite, società di mutuo soccorso non aventi scopo di lucro, con le limitazioni di cui all'art. 23, comma 1".

Dopo il comma 6 dell'art. 44 introdurre il seguente comma 6 bis:

*"La condizione di particolare benemerita ricorre nei casi:*

- a) *di soggetti che hanno convissuto con il titolare della sepoltura, condizione riscontrabile dagli atti presso l'Ufficio dello Stato Civile;*
- b) *soggetti che hanno contribuito con gesti eroici o con atti di donazioni di organi, a determinare l'esistenza in vita del titolare della sepoltura o di parenti o affini fino al 4° grado."*

All'art. 48 si aggiunge il seguente comma 4°:

*"Si intendono altresì revocate le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate cappelle i cui loculi sono stati ceduti a soggetti non rientranti nei commi 1 e 2 dell'art. 44 del presente regolamento. Le cappelle di cui al presente comma sono assoggettate allo stesso regime, titolarità e condizioni d'uso di quelle comunali per le quali il Comune emanerà apposito regolamento, con il quale potranno essere previste modalità di utilizzo dei loculi vuoti, la possibilità di demolizione e/o ricostruzione per ragioni di carattere statico e sanitario, facendo salvo comunque il diritto alla giusta e degna tumulazione dei soggetti defunti in essi collocati. Il suddetto regolamento potrà, altresì, prevedere tariffe differenziate in relazione alla continuazione delle tumulazioni nello stesso o in altro sito, avuto riguardo alle differenti date di decesso e di tumulazione."*

Si dibatte sul contenuto dell'emendamento sopra riportato. Si concorda di integrare la lettera b) e la lettera c) dell'art. 23, nel modo seguente:

il periodo: " *b) i cadaveri o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita la residenza;*" si intende così modificato: "*b) i cadaveri o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita la residenza per almeno un anno*".

il periodo: "*c) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto in vita la residenza nel Comune di Caltavuturo, anche per un periodo limitato e che al momento del decesso risultano emigrate o residenti in altro luogo. Il requisito di cui alla lettera c) si estende ai soggetti affiliati alle Confraternite religiose titolari di sepolture collettive*" si intende così modificato:

*c) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto in vita la residenza nel Comune di Caltavuturo anche per un periodo limitato e che al momento del decesso risultano emigrate o residenti in altro luogo. Il requisito di cui alla lettera c) si estende ai soggetti affiliati alle Confraternite religiose titolari di sepolture collettive ed al coniuge*".

Il Consiglio Concorda di apportare altro sub-emendamento all'art. 47, penultimo comma, lett. b). Pertanto, il periodo: "*b) a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione, in forza di una scrittura privata autenticata*" si intende così modificato: "*a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione, in forza di una scrittura privata autenticata, dalla quale risulti il motivo del gradimento e che lo stesso non è subordinato all'esistenza di pattuizioni di carattere finanziario o di altra natura*".

Il Presidente del Consiglio sottopone ad approvazione i sub emendamenti alle lettere b) e c) dell'art. 23 del regolamento che vengono approvate all'unanimità.

Quindi si sottopongono a votazione gli emendamenti alle lettere b) e c) dell'art. 23, come sopra riportati, che vengono approvati all'unanimità.

Quindi si sottopongono a votazione gli emendamenti apportati all'art. 44, all'art. 47 e 48, che vengono approvati all'unanimità.

Su tutti gli emendamenti presentati ha espresso parere favorevole la responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Presidente del Consiglio sottopone ad approvazione l'intero regolamento, così come sopra emendato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli emendamenti e sub emendamenti approvati come sopra;  
visto lo schema del regolamento ad oggetto: *approvazione regolamento di polizia mortuaria* il cui schema si compone di n° 57 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;  
viste le leggi richiamate nella superiore proposta di deliberazione;  
visto lo Statuto Comunale;  
vista la l.r.30/2000;  
vista la l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto deliberativo;  
con voti favorevoli unanimi

### DELIBERA

1. **Approvare** lo schema di regolamento avente ad oggetto: *“approvazione regolamento di polizia mortuaria”* il cui schema si compone di n° 57 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Dare atto** che lo schema di regolamento di cui sopra verrà ripubblicato ai sensi della normativa vigente.

Dal RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

viene proposta al Consiglio Comunale, l'adozione dell'atto avente per oggetto:

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"**

⇒ PREMESSO CHE:

- è intendimento di questa Amministrazione dotarsi di un regolamento di Polizia Mortuaria, in osservanza alle disposizioni di cui al titoli VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 nonché ai sensi del D.P.R. 285 del 10.09.1990, al fine di disciplinare il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i tutti i servizi ( trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia del cimitero, concessione aree e manufatti etc..) in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria in genere:

⇒ VISTO, lo schema allegato che si compone di N° 56 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

⇒ VISTO, il DPR 285/90;

⇒ VISTE, le leggi richiamate nella superiore proposta di deliberazione;

⇒ VISTA la propria competenza;

⇒ VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto deliberativo;

**PROPONE**

Approvare lo schema di regolamento avente ad oggetto: " Regolamento comunale di Polizia Mortuaria", che si compone di n° 56 articoli e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Caltavuro li 30/10/2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
( ING. Santina Meli )



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 18 della legge 23.12.2000 n°30:

Caltavuro li 30/10/2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
( ING. Santina Meli )



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### Art. 2 - COMPETENZE

- 1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da consentito.
- 3 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Tit. IX dei Libri IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### Art. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente specificati dalla legge e specificati dal Regolamento.
- 2 - Tra i **SERVIZI GRATUITI** sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.

#### Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1 - Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

### CAPO II

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

##### Art. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1 - Il Comune provvede al *deposito di osservazione* e all'*obitorio* in locali idonei nell'ambito del cimitero. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR 285/90.

2 - L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nei depositi di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4 - Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.

5 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964, n. 185.

6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### CAPO III

#### FERETRO

##### Art. 6 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 7 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1 - Il feretro giunge al cimitero già sigillato.

2 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 8. (per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa).

3 - In particolare deve essere accertata la stessa rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto

#### Art. 8 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) PER INUMAZIONE:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.90, n. 285;

b) per TUMULAZIONE:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n. 285

c) per TRASFERIMENTO da Comune a Comune e all'estero o dall'estero qualunque sia destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;



d) per TRASPORTI da Comune a Comune:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10.09.1990, n. 285;

e) CREMAZIONE:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a) per trasporti interni al Comune del decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.

3 - Se una salma, già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 - Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285.

6 - Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Art. 9 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI.

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 3, c. 2, lett. d) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno viene riconosciuto dall'ufficio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### Art. 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3 - Altra piastrina di materiale resistente ( refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI

##### Art. 11 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2 - Il trasporto, effettuato con mezzo comunale o mezzo privato, munito di apposita autorizzazione sanitaria, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: *il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio o dal luogo di esbarco se proveniente da altro luogo via treno, area o mare, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.*

3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.

4 - Ove i cortei, per il prolungamento dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

## Art. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre viene esercitato direttamente con personale e mezzi propri o, in mancanza, effettuato da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni trasporto funebre, *dentro o fuori il territorio del Comune*, è dovuto all'Ente un diritto fisso stabilito da apposita tariffa. E' fatta salva, per il Comune, la possibilità di affidare il servizio di trasporto funebre, mediante concessione a ditte terze, specializzate nel settore.

## Art. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI

1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti.

2 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

## Art. 14 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Custode del cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il documento di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4 - Il trasporto da Comune a Comune da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## Art. 15 - RITI RELIGIOSI

1 - I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

## Art. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1 - Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90. in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo o con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## Art. 17 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli deiterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## Art. 18 - TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto e a seguito di domanda degli interessati.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceracca sul cofano, ove presente.

6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/3.

7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Art. 19 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1 - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### Art. 20 - TRASPORTI ALI ESTERO O DALL'ESTERO

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 27 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti definitivi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### Art. 21 - TRASPORTI DI CENERI E RESIDUI

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2 - Se il trasporto è da e per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

## TITOLO II

### CIMITERI

#### CAPO I

##### Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1 - E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990, n. 285.

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della **normativa vigente**.

5 - Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 54 del DPR 10.09.1990, n. 285, sono eseguite ed autorizzate dal comune a Ditte iscritte regolarmente alla camera di commercio per lo svolgimento della suddetta attività e in possesso di partita IVA e di tutte le autorizzazioni sanitarie previste per legge.

6 - Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, controlla il funzionamento dei cimiteri proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

##### Art. 23 - AMMISSIONE CIMITERO

1 - Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, le salme *di persone decedute nel territorio del Comune e che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza* (art. 50 DPR)

2 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 24- DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.
- 3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285.
- 4 - Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

## CAPO III

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 25 - INUMAZIONE

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo contiguo.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

OP

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda a m. 2, la lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 26 - TUMULAZIONE

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3 - Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml. 2,25, altezza ml. 0,70 e larghezza ml. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n. 285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990, n. 285.

#### Art. 27 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1 - La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a spese del Comune, con progetto già approvato;
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno al fine di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

2 - La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè non superiore a tre anni. Il canone è determinato su base annuale, l'importo sarà fissato con apposita deliberazione.

*Fermo restando che gli oneri per l'esecuzione della tumulazione e successiva estumulazione sono a carico degli interessati.*

3 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune con spesa a carico dei familiari. Tale salma una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

5 - E' vietata qualsiasi forma di tumulazione provvisoria anche presso Cappelle private qualora il Comune abbia disponibilità di loculi.

#### CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 28 - ESUMAZIONE ORDINARIE

1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 comma 1 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3 - Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco (Art. 82 comma 1 del DPR 285/90) con proprio provvedimento.

4 - Il compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se il cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5 - Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà rimanere nella stessa fossa di originaria inumazione o essere trasferita in altra fossa ( campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile.

#### Art. 29 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1 - Il compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2 - Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

UP

3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### Art - 30 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, e previo pagamento egli oneri all'ASL.

### Art. 31 - ESTUMULAZIONI

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 - Sono *estumulazioni ordinarie* quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3 - Le *estumulazioni straordinarie* sono di DUE tipi  
- a richiesta dei familiari interessati, al di fuori della scadenza prevista.  
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3 - bis. Le estumulazioni straordinarie effettuate dalle *Confraternite* sono autorizzate dal Sindaco e previa presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, e previo pagamento egli oneri all'ASL, ed in ogni caso *non possono essere autorizzate prima della scadenza dei 25 anni*. In deroga al quanto predetto il Sindaco può autorizzare Estumulazioni straordinarie dopo il compimento dei 20<sup>mo</sup> anno, solo con l'assenso prevalente dei familiari fino al 4° grado di parentela.

- 4 - I feretri sono estumulati a cura degli *Da ditte private* di cui all'Art. 22 comma 5, secondo programmazione del servizio cimiteriale.

5 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 che segue, se raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6 - Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Sindaco.

7 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

8 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

9 - Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.98 Ministero della Sanità.

#### Art. 32 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1 - Le esumazioni ordinarie non sono soggette a tariffa comunale.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, qualora il servizio è gestito direttamente dal Comune.

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della prevista tariffa approvata dalla giunta. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni.

4 - Le operazioni di inumazione e tumulazione, di esumazione ed estumulazione sono eseguite Dite in regola con i requisiti e gli obblighi di legge direttamente incaricate dai familiari che all'atto dell'autorizzazione comunale dovranno dichiarare nelle forme di legge di esonerare il comune da ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori che comunque dovranno rispettare quanto stabilito dal presente Regolamento, dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa sanitaria e fiscale vigente. In ogni caso i lavori devono essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza del Custode Cimiteriale.

#### CAPO V

#### CREMAZIONE

33 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'...  
CREMAZIONE

1 - Il Comune non possiede impianti di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione può avvalersi dell'impianto funzionante più vicino. L'autorizzazione di cui all'art. 79,

49

1° comma del DPR 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2 - Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal *Sindaco*.

3 - Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### Art. 34 - URNE CINERARIE

1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

2 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaio, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

### CAPO VI

#### POLIZIA DEI CIMITERI

##### Art. 35 - ORARIO

1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal *Sindaco*.

2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del *Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria*, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

##### Art. 36 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

- È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero.

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da ad

3 - Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

4 - E' ammessa la circolazione di veicoli privati solo nel caso di introduzione e deposito materiale di costruzione.

#### Art. 37 - DIVIETI SPECIALI

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzate;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere delle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari.
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie. Senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
- o) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, estendono alla zona immediatamente cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai defunti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art. 38 - RITI

1 - All'interno del cimitero è permessa la celebrazione funebri, sia per singolo defunto che per collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono da luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria.

#### Art. 39 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### Art. 40 - MATERIALI ORNAMENTALI

- 1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2 - Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4 - Valgono per la disponibilità i materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti per quanto applicabili.

### TITOLO III

### CONCESSIONI

#### CAPITOLO I

#### TIPOLOGIE - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 41 - SEPOLTURE PRIVATE

- Per le sepolture private è concesso secondo le disponibilità e le risultanze della planimetria di cui all'art. 54 del DPR citato, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3 - Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a spese e cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi ossari, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
  - b) sepolture per famiglie e collettività.
- 5 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alle tariffe vigenti.
- 6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7 - La concessione, è stipulata secondo le normative di leggi vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.
- 9 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili,
  - la durata,
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il Legale rappresentante pro-tempore i concessionari/le;
  - le salme destinate ad esservi collocate o i criteri per la loro precisa individuazione ( sepolcro gentilizio o familiare),
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
  - è consentita la collocazione di più cassette di resti di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

#### Art.42 - DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 del DPR 10.09.1990 n. 285.
- 2 - La durata è fissata:
  - a) in anni 99, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia per inumazione,
  - b) in anni 99, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia per tumulazione
  - c) in anni 99, per la costruzione di cappelle di famiglia;

- d) in anni 30, di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri;
- e) in anni 99, per loculi contenenti le spoglie di caduti in guerra;
- f) in anni 30, di loculi predisposti dal Comune.
- g) in anni 99 per le costruzioni delle Confraternite Religiose;

3 - Alla concessione di cui alla lettera f) scaduta, sono consentiti rinnovi decennali di cui il canone pari alle tariffe comunali vigenti con intestazione alla somma già tumulata o versata, e secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale. In mancanza di rinnovo suddetto il loculo ritorna a piena disponibilità del Comune.

#### ART. 43 - MODALITA' DI CONCESSIONE

Le modalità di concessione dei loculi avviene nel rispetto degli articoli dal 2 all'undici del vigente regolamento per la gestione delle cappelle cimiteriali.

#### Art. 44 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario o a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al compimento dalla capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, per un periodo la cui durata non può superare i 99 anni.
- 2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata ed affini, fino al 4° grado.
- 3 - Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4 - Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 445/2000, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
- 5 - I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6 - L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario o comprovata dallo stesso concessionario con apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria, la sepoltura potrà avvenire comunque previa assenso dei titolari della concessione.
- 7 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le figure legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 8 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo e diritto

- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### Art- 45 - MANUTENZIONE

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e di igiene.

2 - Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3 - La manutenzione dei loculi, ossari, cellette, ecc. di cui al precedente comma 2 è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria della struttura viene eseguita dal Comune.

#### CAPO II

#### RINUNCE

#### Art.46 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 30 ANNI.

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura in qualsiasi tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario e agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, qualora espressamente richiesto, con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari a:

1° anno =	50%	del prezzo tariffa in vigore all'atto della retrocessione
dal 2° al 5° anno =	30%	" " " "
dal 6° al 10° anno =	18%	" " " "
dal 11° al 20° anno =	10%	" " " "
dal 21° al 28° anno =	03%	" " " "
dopo il 28° anno =	nessun	rimborso

- La rinuncia non può essere soggetta a incelli o concesso alcuna.

#### Art. 47 - RETROCESSIONE - FAVORE DEL COMUNI

a) - Aree libere

Il concessionario di aree per cappella di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti termini per la scadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 8/10 nei primi due anni e degli 5/10 successivamente calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

c) - Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al comune, che se accetta, corrisponderà la cifra, stabilita di volta in volta secondo le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sepolture di famiglia, retrocesse al comune, possono così essere oggetto di apposita concessione secondo le seguenti priorità:

- a) nei confronti di parenti o affini, dei titolari operanti la retrocessione;
- b) a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione, *in forza di una scrittura privata autenticata.*

I titolari di sepoltura di famiglia possono, a retrocessione avvenuta, rinunciare alla corresponsione della somma dovuta da parte dell'Ente il quale non dovrà escutere altre somme dal nuovo concessionario, salvo i diritti previsti per legge.

### CAPO III

#### REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

##### Art. 48 - REVOCA

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal *Sindaco*, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

##### Art. 49 - DECADENZA

1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 58 penultimo comma;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, viene disposta a norma dei precedenti commi, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### Art. 50 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2 - Dopodichè il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 51 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 sett. 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

MP

**Art. 52 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro

3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

6 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

X 8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

9 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

**Art. 53 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1 - Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 - Altresi il personale dei cimiteri è tenuto:  
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;  
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consona alla caratteristica del luogo  
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:  
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 54 - CONCESSIONI PREGRESSE

1 - Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### Art. 55 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### Art. 56 - DISPOSIZIONI PENALI

Nei confronti dei contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, saranno applicate in materia penale, le vigenti disposizioni.

### Art. 57 - NORME

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285 (G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).  
E' abrogata ogni altra disposizioni incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento.



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 9-11-2007

e cappelle  
del presente  
titolarità  
ento, con il  
olizione e/o  
diritto alla  
ento potrà  
nello stesso

regolo

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### Art. 2 - COMPETENZE

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da consentito.

3 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Tit. IX dei Libri IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### Art. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2 - Tra i **SERVIZI GRATUITI** sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.

#### Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1 - Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel Cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

### CAPO II

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

##### Art. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- 1 - Il Comune provvede al *deposito di osservazione* e all'*obitorio* in locali idonei nell'ambito del cimitero. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR 285/90.
- 2 - L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4 - Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
- 5 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964, n. 185.
- 6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### CAPO III

#### FERETRI

##### Art. 6 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

- 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 7 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1- Il feretro giunge al Cimitero già sigillato.

2 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui all'art. 8 (per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa).

3 - In particolare deve essere accertata la stessa rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

#### Art. 8 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) PER INUMAZIONE:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.90, n. 285;

b) per TUMULAZIONE:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n. 285;

c) per TRASFERIMENTO da Comune a Comune e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonchè gli artt. 27,28 e 29 del DPR 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per TRASPORTI da Comune a Comune:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto del DPR 10.09.1990, n. 285;

c) CREMAZIONE:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. b) per trasporti interni al Comune del decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.

3 - Se una salma, già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 - Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285.

6 - Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Art. 9 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI.

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 3, c. 2, lett. d) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno viene riconosciuto dall'ufficio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### Art. 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3 - Altra piastrina di materiale resistente ( refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI

##### Art. 11 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, o dal luogo di sbarco se proveniente da altro luogo via treno, aria e mare, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.

4 - Ove i cortei, per il prolungamento dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

##### Art. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre viene esercitato direttamente con personale e mezzi propri o, in mancanza, effettuato da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni trasporto funebre, dentro e fuori il territorio del Comune, è dovuto all'Ente un diritto fisso stabilito da apposita tariffa. E' fatta salva, per il Comune, la possibilità di affidare il servizio di trasporto funebre, mediante concessione a ditte terze, specializzate nel settore.

#### Art. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI

1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti.

2 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### Art. 14 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.  
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al custode del cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il documento di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4 - Il trasporto da Comune a Comune da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### Art. 15 - RITI RELIGIOSI

1 - I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

## Art. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1 - Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo o con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## Art. 17 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## Art. 18 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELIMENTO O CREMAZIONE

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto e a seguito di domanda degli interessati.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/3.

7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Art. 19 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1 - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### Art. 20 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 27 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### Art. 21 - TRASPORTI DI CENERI E RESTI

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2 - Se il trasporto è da e per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

## TITOLO II

### CIMITERI

#### CAPO I

#### Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1 - E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990, n. 285.

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, **ai sensi della normativa vigente.**

4 - Le operazioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 ed 82 del DPR 10.09.1990 n° 285, sono eseguite ed autorizzate dal Comune a ditte iscritte regolarmente alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle suddetta attività ed in possesso di partita IVA e di tutte le autorizzazioni sanitarie previste per legge.

6 - Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art. 23 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

*Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:*

*a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;*

- b) i cadaveri o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita la residenza per almeno un anno;
- c) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme che hanno avuto in vita la residenza nel Comune di Caltavuturo, anche per un periodo limitato e che al momento del decesso risultano emigrate o residenti in altro luogo. Il requisito di cui alla lettera c) si estende ai soggetti affiliati alle Confraternite religiose titolari di sepolture collettive ed al coniuge.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 24- DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alla inumazioni ordinarie.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285.

4 - Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc. ), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

## CAPO III

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 25 - INUMAZIONE

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

\* Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo continuativo.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda a m. 2, la lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 26 - TUMULAZIONE

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3 - Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml. 2,25, altezza ml. 0,70 e larghezza ml. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n. 285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990, n. 285.

#### Art. 27 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1 - La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

2 - La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè non superiore a tre anni. Il canone è determinato su base annuale, l'importo sarà fissato con apposita deliberazione.

3 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spesa a carico dei familiari. Tale salma una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

5 - E' vietata qualsiasi forma di tumulazione provvisoria anche presso Cappelle private qualora il Comune abbia disponibilità di loculi.

#### CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 28 - ESUMAZIONE ORDINARIE

1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82, comma 1, del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3 - Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco ( art. 82, comma 4 del DPR 285/90) con proprio provvedimento.

4 - E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5 - Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà o rimanere nella stessa fossa di originaria inumazione o, essere trasferita in altra fossa ( campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile.

#### Art. 29 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1 - E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2 - Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### Art - 30 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato, previo pagamento degli oneri all'ASL.

### Art. 31 - ESTUMULAZIONI

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 - Sono *estumulazioni ordinarie* quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3 - Le *estumulazioni straordinarie* sono di DUE tipi:  
- a richiesta dei familiari interessati, al di fuori della scadenza prevista.  
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3 bis- Le estumulazioni straordinarie effettuate dalle *Confraternite* sono autorizzate dal Sindaco e previa presenza del dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato e previo pagamento degli oneri all'ASL ed in ogni caso *non possono essere autorizzate prima della scadenza dei 25 anni*. In deroga a quanto predetto il Sindaco può autorizzare estumulazioni straordinarie dopo il compimento del 20<sup>mo</sup> anno, solo con l'assenso prevalente dei familiari fino al 4° grado di parentela.

- 4 - I feretri sono estumulati a cura di ditte private di cui all'art. 22, comma 5, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6 - Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Sindaco.

7 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

8 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

9 - Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.98 Ministero della Sanità.

#### Art. 32 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1 - Le esumazioni ordinarie non sono soggette a tariffa comunale.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, qualora il servizio è gestito direttamente dal Comune.

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della prevista dalla tariffa [redacted]. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni.

4 - Le operazioni di inumazione e tumulazione, di esumazione ed estumulazione sono eseguite da ditte in regola con gli obblighi di legge, direttamente incaricate dai familiari che all'atto dell'autorizzazione comunale dovranno dichiarare nelle forme di legge di esonerare il Comune da ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori che comunque dovranno rispettare quanto stabilito dal presente regolamento, dal DPR 285/90 e dalla normativa sanitaria e fiscale vigente. In ogni caso i lavori devono essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza del custode cimiteriale.

### CAPO V

#### CREMAZIONE

#### Art. 33 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1 - Il Comune non possiede impianti di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione può avvalersi dell'impianto funzionante più vicino. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del DPR 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2.- Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal *Sindaco*.

3 - Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### Art. 34 - URNE CINERARIE

1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

2 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaio, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

### CAPO VI

#### POLIZIA DEI CIMITERI

##### Art. 35 - ORARIO

1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal *Sindaco*.

2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del *Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria*, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

##### Art. 36 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2 - E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con il carattere del cimitero.

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

3 - Per motivi di salute od età il *Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria* può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del *Sindaco*.

4 - E' ammessa la circolazione di veicoli privati solo nel caso di introduzione e deposito materiale di costruzione.

#### Art. 37 - DIVIETI SPECIALI

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzate;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere delle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari.
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie Senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di Polizia Mortuaria.
- o) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art. 38 - RITI FUNEBRI .

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono da luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria.

### Art. 39 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### Art. 40 - MATERIALI ORNAMENTALI

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 - Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4 - Valgono per la disponibilità i materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

## TITOLO III

### CONCESSIONI

#### CAPO I

### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 41 - SEPOLTURE PRIVATE

1 - Per le sepolture private è concesso secondo le disponibilità e le risultanze della planimetria di cui all'art. 54 del DPR citato, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3 - Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a spese e cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:  
a) sepolture individuali (loculi ossari, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)  
b) sepolture per famiglie e collettività .

5 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alle tariffe vigenti.

6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7 - La concessione, è stipulata secondo le normative di leggi vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

9 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili.
- la durata.
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il Legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi collocate o i criteri per la loro precisa individuazione ( sepolcro gentilizio o familiare).
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

#### Art.42 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2 - La durata è fissata:

- a) in anni 99, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia per inumazione;
- b) in anni 99, per aree per la costruzione di sepolcri di famiglia per tumulazione;
- c) in anni 99, per la costruzione di cappelle di famiglia;
- d) in anni 30, di cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri;
- e) in anni 99, per loculi contenenti le spoglie di caduti in guerra;
- f) in anni 30, di loculi predisposti dal Comune.
- g) in anni 99 per le costruzioni delle Confraternite Religiose;

3 - Alla concessione di cui alla lettera f) scaduta, sono consentiti rinnovi decennali, con canone pari alle tariffe comunali vigenti *con intestazione alla salma già tumulata o comunque, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale.* In mancanza del rinnovo suddetto il loculo ritorna a piena disponibilità del Comune.

#### ART. 43 - MODALITA' DI CONCESSIONE

Le modalità di concessione dei loculi avviene nel rispetto degli articoli dal 2 all'undici del vigente regolamento per la gestione delle cappelle cimiteriali.

#### Art. 44 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, e **confraternite, società di mutuo soccorso non aventi scopo di lucro, con le limitazioni di cui all'art. 23, comma 1.**), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, per un periodo la cui durata non può superare i 99 anni.

2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata ed affini, fino al 4° grado.

3 - Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4 - *Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 445/2000, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.*

5 - I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6 - L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata dallo stesso concessionario con apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. la sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

6 - bis - *La condizione di particolare benemerita ricorre nei casi:*

- a) di soggetti che hanno convissuto con il titolare della sepoltura, condizione riscontrabile dagli atti presso l'Ufficio dello Stato Civile;*
- b) soggetti che hanno contribuito con gesti eroici o con atti di donazioni di organi, a determinare l'esistenza in vita del titolare della sepoltura o di parenti o affini fino al 4° grado.*

7 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### Art- 45 - MANUTENZIONE

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e di igiene.

2 - Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3 - La manutenzione dei loculi, ossari, cellette, ecc. di cui al precedente comma 2 è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria della struttura viene eseguita dal Comune.

### CAPO II

#### RINUNCE

#### Art.46 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 30 ANNI.

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari a:

1° anno =	50%	del prezzo tariffa	in vigore all'atto della retrocessione.
dal 2° al 5° anno =	30%	“	“
dal 6° al 10° anno =	18%	“	“
dal 11° al 20° anno =	10%	“	“
dal 21° al 28° anno =	03%	“	“
dopo il 28° anno =	nessun rimborso		

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

## Art. 47 - RETROCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE

### a) - Aree libere

Il concessionario di aree per cappella di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti termini per la scadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 8/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### b) - Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al comune, che se accetta, corrisponderà la cifra, stabilita di volta in volta secondo le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sepolture di famiglia, retrocesse al comune, possono così essere oggetto di apposita concessione secondo le seguenti priorità:

- a) nei confronti di parenti o affini, oltre il quarto grado dei titolari operanti la retrocessione;
- b) a soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione, *in forza di una scrittura privata autenticata, dalla quale risulti il motivo del gradimento e che lo stesso non è subordinato all'esistenza di pattuizioni di carattere finanziario o di altra natura.*

I titolari di sepoltura di famiglia possono, a retrocessione avvenuta, rinunciare alla corresponsione della somma dovuta da parte dell'Ente il quale non dovrà escutere altre somme dal nuovo concessionario, salvo i diritti previsti per legge.

## CAPO III

### REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### Art. 48 - REVOCA

- 1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal *Sindaco*, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60

giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

*4 - Si intendono altresì revocate le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate cappelle i cui loculi sono stati ceduti a soggetti non rientranti nei commi 1 e 2 dell'art. 44 del presente regolamento. Le cappelle di cui al presente comma sono assoggettate allo stesso regime, titolarità e condizioni d'uso di quelle comunali per le quali il Comune emanerà apposito regolamento, con il quale potranno essere previste modalità di utilizzo dei loculi vuoti, la possibilità di demolizione e/o ricostruzione per ragioni di carattere statico e sanitario, facendo salvo comunque il diritto alla giusta e degna tumulazione dei soggetti defunti in essi collocati. Il suddetto regolamento potrà, altresì, prevedere tariffe differenziate in relazione alla continuazione delle tumulazioni nello stesso o in altro sito, avuto riguardo alle differenti date di decesso e di tumulazione."*

#### Art. 49 - DECADENZA

- 1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 58 penultimo comma;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, viene disposta a norma dei precedenti commi, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### Art. 50 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2 - Dopodichè il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 51 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 sett. 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### Art. 52 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990, n. 285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro

3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio .

6 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio .

9 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

## Art. 53 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1 - Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 - Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 54 - CONCESSIONI PREGRESSE

1 - Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### Art. 55 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione

l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### Art. 56 - DISPOSIZIONI PENALI

Nei confronti dei contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, saranno applicate in materia penale, le vigenti disposizioni.

#### Art. 57 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 (suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

E' abrogato ogni altra disposizioni incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento.

Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dr. Vincenzo Meli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Vincenzo Quagliana

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Lanza Calogero Giuseppe

=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal **20.11.2007** al **4.12.2007** (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.).

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'Addetto**  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Vincenzo Quagliana

Ripubblicata per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'Addetto**  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Vincenzo Quagliana

=====  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Vincenzo Quagliana